MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 6

Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine.";

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: " duecentocinquanta"" e' sostituita dalla seguente: " trecento"".

Versione in vigore dal 23 maggio 2003, non più in vigore dal 22 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-alla-disciplina-degli-esami-di-abilitazione-alla/art-6-modifiche-all-articolo-22-del-regio-decreto-legge-27-novembre-1933-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it